



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2021

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico
- Art. 3 - Oggetto del Regolamento
- Art. 4 - Ambito di intervento
- Art. 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli Volontari Civici
- Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo
- Art. 8 - Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico
- Art. 9 - Espletamento del servizio
- Art. 10 - Caratteristiche del rapporto fra Volontariato Civico e Amministrazione
- Art. 11 - Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici
- Art. 12 - Rapporto con le Associazioni di Volontariato
- Art. 13 - Uso delle attrezzature
- Art. 14 - Trattamento dei dati personali
- Art. 15 - Norme transitorie

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di San Pietro in Gu.
2. Il Comune di San Pietro in Gu, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sua competenza, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel suo territorio e pertanto promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle attività ed ai servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico.
3. Il presente Regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui o gruppi di persone che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Comune, secondo i principi stabiliti dallo Statuto Comunale.
4. L'Amministrazione comunale attribuisce un valore al Volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente Regolamento, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
5. L'Ente, nella politica per la qualità dei servizi, intende promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune tramite diversificati, efficaci nonché innovativi strumenti di informazione e comunicazione istituzionale e si propone, quindi, di incentivare forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del Volontariato; ciò al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di Volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici, o da Enti No-profit.

Art. 2

Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico

1. Il Volontariato individuale, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini, in modo sistematico, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo, poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente Regolamento.
2. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarità occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale.
3. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
5. La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
6. L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
7. Il servizio investe, indicativamente, gli ambiti istituzionali di cui al successivo articolo 4.
8. Il Volontariato Civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I Volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì possono collaborare con il Comune unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative.

Art. 3

Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di San Pietro in Gu istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al comma 1, attività di seguito definita "Volontariato Civico". In particolare, viene regolamentata l'istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, mentre l'attività di volontariato attraverso organizzazioni di promozione sociale è disciplinata dalle vigenti norme in materia.

Art. 4

Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate da leggi e regolamenti alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario sono le seguenti:
 - a) finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
 - b) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano in questo ambito le attività di formazione permanente; l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione per le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale; la gestione di sale pubbliche, della biblioteca; la sorveglianza nel trasporto scolastico, trasporto sociale, la sorveglianza presso edifici scolastici, accompagnamento e supporto nell'attraversamento scolastico e dei cortei funebri;
 - d) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. La Giunta Comunale, in occasione della programmazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari, determinando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Articolo 5

Istituzione dell'Albo dei singoli Volontari Civici

1. È istituito presso il Comune di San Pietro in Gu l'Albo dei Volontari Civici, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno civico, indicate, a titolo esemplificativo al precedente art. 4.
2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul portale del Comune di San Pietro in Gu e sarà periodicamente aggiornato. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati all'Ufficio competente Servizi Sociali.

Articolo 6

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di San Pietro in Gu;
 - b) avere un'età minima di 18 anni;

- c) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
 - e) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - f) assenza cause di conflitto con l'Amministrazione Comunale di San Pietro in Gu (es. in ambito fiscale e/o tributario, giudiziario, ecc. ...);
 - g) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - h) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, in tal caso saranno assegnate agli stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica posseduta.
 3. Per particolari e specifiche attività di volontariato che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. All'Albo Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio competente e sul sito web istituzione del Comune di San Pietro in Gu.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante l'idoneità fisica allo svolgimento del servizio di volontariato indicato nella domanda. Successivamente, nel caso di idoneità al servizio, potrà essere richiesto il certificato medico attestante quanto sopra;
 - c) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - d) l'autodichiarazione indicante l'assenza di cause di conflitto con l'Amministrazione del Comune di San Pietro in Gu;
 - e) eventuali esperienze o qualificazioni personali inerenti al servizio di volontariato che intende svolgere;
 - f) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - g) per i cittadini extracomunitari, il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
 - h) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo;
 - i) l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.
5. Le persone, al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.
6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Periodicamente, potranno essere pubblicati all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune ed esposti nei luoghi abituali, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio competente che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Articolo 8

Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. L'Ufficio competente, valutata e verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico, consulta l'Albo Comunale dei Volontari Civici e sceglie, in base ai requisiti soggettivi gli iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione. In seguito, comunica il nominativo o i nominativi al Servizio/Ufficio a cui fa riferimento il servizio di volontariato da svolgere. A parità di requisiti la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo e comunque garantendo la più ampia partecipazione con meccanismi di rotazione.
2. Il Volontario Civico o i Volontari Civici preselezionati possono essere convocati per un colloquio con il Responsabile del Servizio e/o l'addetto all'Ufficio in cui verranno impiegati; il colloquio ha lo scopo di verificare l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
3. Conclusi i colloqui, il Responsabile del Servizio, in cui verrà impiegato il Volontario Civico, dispone l'affidamento dell'attività e comunica i dettagli organizzativi dello specifico rapporto di collaborazione, che verrà sottoscritta dal volontario per accettazione.

Art. 9

Espletamento del servizio

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio; nella comunicazione devono essere chiaramente esposte le modalità di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico dell'Ufficio referente per il servizio affidato.
2. Il Volontario Civico sottoscrive per accettazione e presa visione la comunicazione di cui al comma 1.
3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.
4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso, non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini e deve esplicitare le attività attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".
5. Il Responsabile del Servizio o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle attività al medesimo assegnate e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

Articolo 10

Caratteristiche del rapporto fra Volontariato Civico e Amministrazione

1. Il Volontariato Civico non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza o a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Esso non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
2. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere in servizio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
3. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
4. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

5. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 11

Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, previsto dall'art. 9, comma 5, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a) per espressa rinuncia da parte del volontario;
 - b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del Responsabile del servizio interessato;
 - d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la propria disponibilità;
 - e) venga meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - f) da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - g) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - h) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità.
2. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b) e d), del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
3. Almeno ogni 3 (tre) anni, o anche prima qualora se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.
4. I volontari s'impegnano a comunicare tempestivamente e con un congruo preavviso all'Amministrazione comunale la propria eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 12

Rapporto con le Associazioni di Volontariato

1. L'iscrizione all'Albo comunale dei Volontari Civici è compatibile con la qualità di socio iscritto ad associazioni di volontariato. L'Amministrazione può, pertanto, avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale formalmente costituite.
2. Possono essere organizzati incontri dei Volontari Civici con le Associazioni di Volontariato al fine:
 - a) di promuovere le Organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - b) di fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;
 - c) di individuare le priorità e le proposte di interventi di solidarietà sociale;
 - d) di favorire il confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato;
 - e) di promuovere la partecipazione nell'ambito dell'associazionismo locale.

Art. 13

Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. I volontari in possesso della patente di categoria B a norma di legge potranno, per lo svolgimento della propria attività, utilizzare gli automezzi comunali.
3. Le attrezzature vengono assegnate e riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate; in caso di attrezzature assegnate con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.
5. Sarà cura del Responsabile del servizio di prevenzione informare i volontari del contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, i dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno raccolti presso Il Comune di San Pietro in Gu – Ufficio servizi Sociali e trattati per le finalità inerenti all'affidamento e la gestione del servizio.

Art. 15

Norme transitorie

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
3. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme al tempo vigenti in materia di disciplina del volontariato al momento dell'approvazione del presente Regolamento: d.lgs. n. 117 del 03/07/2017.